

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI (CONSENSUALE)

DOPO IL D.L. 132/2014

(artt. 151 C.C. E [711](#) c.p.c.)

Schema di Valeria VASAPOLLO

EX ART 158 C.C.

PRESUPPOSTO – CONSENSO DEI CONIUGI

L'art 6 D.L. 132/14 ha introdotto “**La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato**”.

Essa può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere **una soluzione consensuale di separazione personale**, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato viene esclusa in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

EX ART 158 C.C.

PRESUPPOSTO – CONSENSO DEI CONIUGI

L'art 12 D.L. 132/14 ha introdotto l' accordo di separazione personale”.

I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'accordo è escluso in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.



↓

**LA CONCILIAZIONE
RIESCE (ART [708](#)
C.P.C.):**
Viene redatto il **processo
verbale** della conciliazione

↓

**LA CONCILIAZIONE
NON RIESCE (ART [711](#) C.P.C.)**

**N.B. : EX ART 158 C.C. SE
L'ACCORDO DEI CONIUGI
RELATIVAMENTE
ALL'AFFIDAMENTO E AL
MANTENIMENTO DEI FIGLI È
IN CONTRASTO CON
L'INTERESSE DI QUESTI IL
GIUDICE **RICONVOCA I
CONIUGI** INDICANDO AD ESSI
LE MODIFICAZIONI DA
ADOTTARE NELL'INTERESSE
DEI FIGLI E, IN CASO DI
INIDONEA SOLUZIONE, PUÒ
RIFIUTARE ALLO STATO
L'OMOLOGAZIONE**

↓

**VIENE DATO ATTO NEL PROCESSO VERBALE DEL **CONSENSO
DEI CONIUGI ALLA SEPARAZIONE E DELLE CONDIZIONI
RIGUARDANTI I CONIUGI STESSI E LA PROLE.****
(ART [711](#) C.P.C.)

↓

**OMOLOGAZIONE DEL TRIBUNALE,
IL QUALE PROVVEDE IN CAMERA DI
CONSIGLIO SU RELAZIONE DEL PRESIDENTE.**
(ART [711](#) C.P.C.)

